CAMERA DEI DEPUTATI N. 2815

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REBUFFA, SCAJOLA

Norme per lo sviluppo delle medie e piccole imprese turistiche

Presentata il 3 dicembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'importanza economica delle attività turistiche è essenziale per la crescita e l'occupazione del Paese. È necessario, quindi, interagire tra tutti i soggetti interessati per operare uno sviluppo del turismo e per garantire a tale settore un ruolo strategico e prioritario ai fini dello sviluppo economico e riconoscerne, inoltre, la specificità quale industria a sé stante. Il turismo è un'attività che interessa tutti i cittadini per i quali rappresenta una conquista sociale da cui si esige ogni volta una maggiore qualità. Il miglioramento tecnologico delle imprese turistiche è indispensabile per alimentare la crescita delle stesse anche e soprattutto a livello locale. L'offerta turistica deve, quindi, adattarsi alla mondializzazione del mercato ed alla crescente competitività, nonché all'evoluzione della domanda turistica. È, quindi, naturale accrescere la qualità degli elementi del settore (per esempio servizi, accoglienza, eccetera). È indubbio che le medie e piccole imprese devono fare fronte ai problemi legati alla gestione dell'impresa, all'introduzione di nuove tecnologie ed all'innovazione in generale, per cui la presente proposta di legge rappresenta un importante punto di riferimento. L'articolo 1 della presente proposta di legge enuncia le finalità ovvero la costituzione, prevista dall'articolo 2, di un fondo rotativo per l'innovazione tecnologica delle medie e piccole imprese turistiche. All'articolo 3 viene attribuita al CIPE la deliberazione sulle condizioni di ammissibilità al fondo e le priorità di intervento. Le disponibilità del fondo, cumulabili anche con agevolazioni comunitarie, sono erogate sulla base di un programma presentato dalle stesse imprese

alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le modalità, i tempi per la realizzazione del programma e le condizioni per l'erogazione sono stabilite con regolamento. Il fondo rotativo verrà finanziato annualmente in sede di legge finanziaria. Onorevoli colleghi, è necessario approvare al più presto questa proposta di legge per garantire alle imprese una capacità di autopropulsione e dirigerle verso obiettivi di efficienza e produttività in modo da assicurare anche la ripresa dell'occupazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituito un fondo rotativo per l'innovazione tecnologica delle medie e piccole imprese turistiche con priorità per la riqualificazione del patrimonio ricettivo esistente, di seguito denominato « fondo ».

ART. 2.

1. Il fondo di cui all'articolo 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati al miglioramento dei prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di sviluppo e industrializzazione.

ART. 3.

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica le priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria.

ART. 4.

1. Le disponibilità del fondo sono destinate alla concessione di finanziamenti, di durata non superiore a quindici anni ad un tasso di interesse determinato dal Ministro del tesoro e, comunque, non superiore all'8 per cento annuo.

2. Il finanziamento non può superare l'80 per cento del previsto costo del programma.

ART. 5.

1. La domanda di concessione delle agevolazioni, unitamente ai programmi delle imprese, sono presentati alla Presidenza del Consiglio dei ministri che provvede all'istruttoria secondo le modalità stabilite dal CIPE.

2. Gli interventi del fondo sono deliberati dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere di un comitato tecnico composto da cinque esperti altamente qualificati, scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri, e da tre membri designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistiche.

ART. 6.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica stabilisce, con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modalità ed i tempi per la realizzazione dei programmi, gli adempimenti a carico delle imprese, l'importo e le condizioni di erogazione delle agevolazioni, la revoca dei benefici e l'applicazione di penali in caso di inadempienza.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è inviato, prima della sua edizione, alle competenti commissioni parlamentari di Camera e Senato che sono tenute ad esprimere il relativo parere entro quindici giorni.

ART. 7.

1. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulla destinazione dei fondi, sullo stato di avanzamento dei programmi e sui risultati ottenuti.

2. Le imprese devono documentare l'attuazione del programma nella relazione al bilancio relativo a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno avuto luogo le singole erogazioni.

ART. 8.

1. I benefìci previsti dal fondo possono essere concessi una sola volta per ciascuna impresa. Essi sono, in ogni caso, cumulabili con i contributi concessi dalla Unione europea.

ART. 9.

1. È autorizzato il conferimento per il 1997, a carico del bilancio dello Stato, della somma di lire 800 miliardi al fondo istituito con l'articolo 1 della presente legge.

2. Le quote relative ai successivi esercizi finanziari sono determinate annualmente con legge finanziaria.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2815
Lire 500